



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
1° Dipartimento

Ufficio Dirigenziale

Affari legali, risorse umane, programmazione negoziata e
partecipazioni azionarie

U.O. Trattamento giuridico e Gestione del personale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 68

del 29-09-11

OGGETTO: Attribuzione benefici previsti dal 6° comma dell'art. 33 della Legge 104/92 e dell'art. 19 punto C della Legge n° 53 dell' 8/03/2000 e successive modifiche al F.R.U.O.A. cat. Economica D6 Sig.ra Sgrò Maria Concetta, nata a Mirto (ME) il 30/05/1957 (Matr. 1034).

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza del 26/09/2011, protocollata in pari data al n° 0032123/11 con la quale il F.R.U.O.A. cat. Economica D6 Sig.ra Sgrò Maria Concetta chiede di poter usufruire dei benefici previsti dall'art. 33 comma 6 della Legge 104/92, e successive modifiche ed integrazioni e precisamente di ore 2 di permesso giornaliero;

VISTO il verbale medico del 19/09/2011 rilasciato dall' A.S.P. di Messina dalla 6ª Commissione Medica per l'accertamento degli Stati di Invalidità Civile, rivedibile nel mese di Ottobre 2012 dal quale risulta che la Sig.ra Sgrò Maria Concetta è persona con handicap in situazione di gravità;

VISTO il comma 1 dell'art. 33 della Legge 104/92;

VISTI i commi 2, 3 e 6 dell'art. 33 della summenzionata Legge i quali recitano: comma 2 " I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di 2 ore di permesso giornaliero retribuito omissis..."; comma 3 " Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino la lavoratrice madre o, in alternativa il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno"; comma 6 "La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a

scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso";

VISTO l'art. 19 della Legge 08/03/2000, n° 53 che apporta modifiche alla Legge 104/92, il quale recita tra l'altro: A) al comma 3, dopo le parole: << permesso mensile sono inserite le seguenti: coperti da contribuzione figurativa>>. C) al comma 6 dopo le parole " può usufruire " è inserita la seguente: " alternativamente";

VISTA la Circolare 8/2008 punto 2.2 del Dipartimento Funzione Pubblica;

VISTA la Circolare n° 13/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

CONSIDERATO, pertanto, che l'istanza dell'interessata può essere accolta;

VISTA la L.R. N° 48 dell'11 Dicembre 1991;

VISTO Lo Statuto Provinciale;

VISTO l'art. 6 della Legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni così come recepito dalla Regione Siciliana della Legge Regionale N° 23 del 07/09/1998.

DETERMINA:

AUTORIZZARE il F.R.U.O.A. cat. Economica D6 Sig.ra Sgrò Maria Concetta, nata a Mirto (ME) il 30/05/1957 ad assentarsi dal servizio per un periodo di 2 ore di permesso giornaliero nella qualità di persona con handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 33 comma 6 della Legge 104/92 e dell'art. 19 - punto C della Legge n° 53 dell'8/03/2000 fino al mese di ottobre 2012;

INVIARE copia della presente determinazione dirigenziale agli Uffici di Ragioneria per gli ulteriori adempimenti di competenza;

Il presente provvedimento è già esecutivo a norma di Legge.

IL DIRIGENTE

(Avv. Antonino Calabrò)

IL RESPONSABILE U.O.

(Dott. Antonino Castriano)

REGIONE SICILIANA - L. 11 DICEMBRE 1991 N° 48

ART. 10